



COMUNE DI SIENA



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025.

IL DIRIGENTE
della Direzione Servizi alla Persona e Istruzione

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 in materia di “*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*”, emanato in forza dell'articolo 60 del c.d. Collegato Ambientale (L. 221/2015), con il quale è stata prevista la misura del bonus acqua, volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di famiglie in condizione di disagio economico e sociale;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (dal 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) 21 dicembre 2017 n. 897, modificata con deliberazione 5 aprile 2018, n. 227 e deliberazione 23 febbraio 2021 n. 63 e s.m.i., con la quale è stata data attuazione a detta previsione e sono state definite le modalità applicative a livello nazionale del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti economicamente disagiati;

VISTO che l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) con Delibera di Assemblea n. 15 del 30 luglio 2021 ha approvato adeguamenti al Regolamento regionale per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l'introduzione del bonus sociale idrico integrativo;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico – ARERA n. 13/2023 con la quale sono stati aggiornati i valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, innalzando il tetto, a partire dal 1 Gennaio 2023, da € 8.265,00 ad € 9.530,00;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico – ARERA n. 622/2023 con la quale sono state modificate le modalità di aggiornamento e quantificazione dei bonus sociali e riviste a tutela dei clienti/utenti alcune modalità operative di riconoscimento dei bonus sociali disciplinate dagli Allegati A, B, C e D alla deliberazione 63/2021/R/com;

VISTO che la procedura sul Bonus Idrico Integrativo 2025 è regolata dal “*Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS sociale idrico INTEGRATIVO*”, approvato con deliberazione dell'Assemblea AIT n. 4 del 1 Marzo 2024;

PRESO ATTO che con Decreto direttoriale dell'AIT n. 36 del 31/03/2025 avente ad oggetto: “*Esiti erogazione del bonus idrico integrativo anno 2024 e conseguente proposta di ripartizione del fondo per l'anno 2025 – Gestore acquedotto del Fiora s.p.a. - Conferenza Territoriae n. 6 “Ombrone”*” è stata destinata al Comune di Siena, per il bonus di cui trattasi, la somma di € **54.595,80**;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 146 del 15/04/2025 di approvazione dei requisiti e dei criteri per accedere ai rimborsi tariffari integrativi per il servizio idrico (bonus sociale idrico integrativo) destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di Siena che versano in condizioni socio-economiche disagiate (c.d. utenze deboli), secondo quanto previsto con deliberazioni ARERA 227/2018, 499/2019, n. 63/2021 e s.m.i. e con il “*Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS sociale idrico INTEGRATIVO*”, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana n. 4 del 1 Marzo 2024;

RENDE NOTO

che entro la data del **16/05/2025** i residenti nel Comune di Siena possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico **esclusivamente per l'abitazione di residenza** in base agli articoli che seguono:

ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Possono presentare domanda di rimborso i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Siena;
- Cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno;
- Titolarità di fornitura domestica residenziale individuale coincidente con l'indirizzo di fornitura del contratto, ovvero coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
- fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali) a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

Nel caso di beneficiari ricompresi in utenza condominiale/aggregata il Regolamento consente di erogare il contributo assegnato dal Comune attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'utenza aggregata o, salvo i casi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 6 del

presente Bando, o che da tale attestazione risulti la morosità dell'utenza indiretta nei confronti del condominio, anche tramite rimessa diretta (assegno o bonifico);

- Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o corrente) in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. dal quale risultino i seguenti parametri:

I° Fascia:

- Valore ISEE fino a € **10.000,00** (conforme al limite Bonus Gas ed Enel fissato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016 e aggiornato con Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ARERA n. 13/2023);
- Valore ISEE fino a € **20.000,00** per i nuclei familiari con almeno 4 figli (art. 6.1 Regolamento Regionale A.I.T.) o nei quali è presente una persona disabile (ai sensi della L. 104/1992 art 3, comma 3); in questi casi, ai fini della formazione della graduatoria, il valore ISEE sarà riparametrato proporzionalmente come indicato al successivo art. 4.

II° Fascia:

- Valore ISEE da € **10.000,01** e fino a € **18.000,00**;
- Valore ISEE compreso tra € **20.000,01** e € **35.000,00**, per i nuclei familiari con almeno 4 figli o nei quali è presente una persona disabile (ai sensi della L.104/1992 art.3 comma 3); in questo caso, ai fini della formazione della graduatoria, il valore ISEE sarà riparametrato proporzionalmente come indicato al successivo art. 4.

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data di presentazione della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione ISEE, dovrà indicare nell'istanza stessa la data di sottoscrizione della DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato; sarà cura del Comune, alla scadenza del Bando, verificare attraverso gli archivi INPS, il rilascio dell'attestazione stessa.

Il nucleo familiare del richiedente è quello di cui all'art.3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

La domanda va presentata e sottoscritta dall'intestatario dell'utenza idrica, o da un componente il nucleo ISEE.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione, tramite il modulo di richiesta (Allegato 2) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia di un documento di identità (Carta di Identità, Passaporto, Patente Guida) del richiedente in corso di validità;
- 2) Copia di regolare Permesso di Soggiorno o della Carta di Soggiorno, (solo per i richiedenti extracomunitari) in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso di Soggiorno; in caso di richiesta di rinnovo allegare anche la copia del Permesso di Soggiorno scaduto;
- 3) Copia della certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- 4) Per le sole utenze singole, copia di una bolletta dell'anno in corso, dalla quale si evinca il codice utente e la titolarità dell'utenza idrica;
- 5) Copia della certificazione della disabilità ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3 (solo per i nuclei familiari con presenza di un componente con disabilità);
- 6) In caso di utenza domestica residenziale in utenze aggregate (es. condominiali):
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato A) a firma dell'Amministratore di Condominio che attesti la spesa annua (anno 2024) a carico del richiedente, intendendosi, in questo caso, per spesa annua la “spesa idrica anno 2024, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno” e l'avvenuto pagamento da parte del richiedente;
 - copia del documento di identità dell'amministratore di condominio.Qualora l'Amministratore di Condominio o l'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, la spesa idrica lorda dell'anno 2024, sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per la tipologia di utenza (art. 7 Comma 5 Regolamento regionale AIT) e l'erogazione del bonus potrà avvenire solo tramite accredito in bolletta (art. 8, comma 3 Regolamento regionale AIT). In caso di morosità nei confronti del Condominio l'erogazione del bonus potrà avvenire solo tramite accredito in bolletta (art. 8, comma 3 Regolamento regionale AIT);

ART. 3 – FORMAZIONE GRADUATORIA

La **graduatoria provvisoria** degli aventi diritto, scaturita dall'applicazione dei suddetti criteri, sarà definita assegnando, per ogni fascia, le seguenti priorità:

- valore ISEE più basso;
- a parità di valore ISEE, la collocazione in graduatoria sarà determinata dalla presenza di persone disabili nel nucleo familiare e, in subordine, dal nucleo familiare più numeroso;

La **graduatoria definitiva**, fatti salvi i dati riscontrati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto agli artt. 7 e 8 del “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO”, sarà trasmessa al Gestore del Servizio Idrico il quale, effettuate le proprie eventuali ulteriori verifiche procederà:

- a dedurre l'importo del contributo dalle bollette per consumi idrici che verranno emesse successivamente, per gli intestatari di utenze singole;
- nel caso di beneficiari residenti presso utenze condominiali, a saldare l'importo con assegno/bonifico, o tramite deduzione in bolletta intestata all'utenza aggregata (modalità obbligatoria in caso di morosità o mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'Amministratore di condominio che attesti la spesa annua 2024 del richiedente).

ART. 4 – AMMONTARE DEL RIMBORSO

Ai beneficiari, collocati nella **I° Fascia** della graduatoria, potrà essere erogato un rimborso calcolato nella misura massima del 70% dell'importo corrisposto per il consumo idrico relativo all'anno 2024, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

Si specifica che nei casi di beneficiari con nuclei familiari con almeno 4 figli o nelle quali è presente una persona disabile (ai sensi della L. 104/1992 art.3 comma 3) e ISEE fino a 20.000,00 €, ai fini della collocazione in graduatoria, il valore ISEE del nucleo familiare in Fascia I° sarà riparametrato applicando la seguente proporzione:
[20.000,00 : 10.000,00 = ISEE (nucleo familiare 4 figli o nel quale è presente una persona disabile (ai sensi della L. 104/1992 art.3 comma3):ISEE parametrizzato].

Ai beneficiari collocati nella **II° Fascia** con nuclei familiari con almeno 4 figli o nelle quali è presente una persona disabile (ai sensi della L.104/1992 art. 3, comma 3) e ISEE da € 20.000,01 fino a € 35.000,00, ai fini della collocazione in graduatoria, il valore ISEE sarà riparametrato rispetto a € 20.000,01, applicando la seguente proporzione:

[35.000,00 : 20.000,01 = ISEE (nucleo familiare 4 figli o nel quale è presente una persona disabile – L. 104 art 3 comma 3) : ISEE parametrizzato]

Qualora la disponibilità residua del fondo assegnato dall'Autorità Idrica Toscana, pari ad € **54.595,80**, non consenta di coprire tutto il fabbisogno della I° Fascia, come sopra determinato, il rimborso concesso sarà abbattuto in percentuale, ferma restando la misura minima del 33% della spesa per il consumo idrico 2024.

Qualora, anche in quest'ultimo caso, le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima del 33%, rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.

In presenza di risorse residue ed esclusivamente nel caso in cui sia stata possibile la liquidazione nella misura massima del 70% a tutti i beneficiari collocati nella I° Fascia della graduatoria, sarà provveduto, a favore dei soggetti collocati nella II° Fascia, all'erogazione di un rimborso calcolato nella misura massima del 50% dell'importo corrisposto per il consumo idrico relativo all'anno 2024, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

Resta inteso che qualora non sia possibile erogare il contributo nella misura massima stabilita del 50% a tutti i soggetti utilmente collocati nella II° Fascia della graduatoria, il rimborso concesso sarà abbattuto in percentuale, ferma restando la misura minima del 33% della spesa per il consumo idrico 2024.

Qualora anche in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima del 33%, rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo o della percentuale di contributo di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Qualora l'utenza sia di nuova costituzione o attivata da meno di sei mesi dell'anno solare precedente, la spesa lorda sarà calcolata dal Gestore secondo una stima pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza. (art. 7 comma 6 Regolamento AIT).

Qualora l'utenza sia attiva da oltre sei mesi la spesa lorda sarà calcolata dal gestore secondo una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente riportato all'intero anno. (art. 7 comma 7 Regolamento AIT).

Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del Bonus Integrativo sarà modificata a cura del Gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 8 comma 4 del Regolamento AIT.

Il bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale calcolato”, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli allegati al presente Bando.

Il Bando ed i relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito: <https://www.sienafamiglia.it/bonus-idrico/>

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate di tutta la documentazione prevista all'art. 2 del presente Bando.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale non si assume la responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune – Palazzo Pubblico – P.zza del Campo, 1;

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it, purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata. **La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato pdf;**
- a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena – Piazza Il Campo n. 1 – 53100 Siena; anche in tale caso la domanda dovrà pervenire entro il termine del **16/05/2025** e non farà fede la data di inoltro del plico;

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato nel **16/05/2025**.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Famiglia, preferibilmente previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari:

- **Lunedì, Mercoledì e Venerdì** ore 10:00 – 13:00
- **Martedì e Giovedì** ore 15:00 – 17:00 (fino alle ore 18.00 previo appuntamento)

tel. 0577 292353 email: sportellofamiglia@comune.siena.it oppure contattare il Servizio “Sociale Terzo Settore, Sanità”:

tel: 0577/292624 – 0577/292245 – 0577/292496

indirizzi mail:

graziella.vallone@comune.siena.it;

cinzia.rinaldi@comune.siena.it;

sara.bendinelli@comune.siena.it;

ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse le domande che risulteranno:

- 1) non correttamente compilate;
- 2) compilate senza l'utilizzo del modello allegato al presente Bando (Allegato 1);
- 3) non firmate;
- 4) prive della copia fotostatica del documento di identità (Carta di Identità o Passaporto) del richiedente;
- 5) prive della copia del regolare Permesso di Soggiorno o della Carta di Soggiorno (solo per i richiedenti extracomunitari);
- 6) pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando;
- 7) contenenti dati non corrispondenti relativamente al valore dell'ISEE e/o alla composizione del nucleo familiare, verificati a seguito dei controlli a campione effettuati da parte del Comune di Siena.

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente Gestore, del portale dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio e della Guardia di Finanza competente per territorio.

L'Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall'intero contributo nel caso che dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti.

ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016; Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel Comune di Siena – Direzione Servizi alla Persona ed Istruzione.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Siena, 16/04/2025

Il Dirigente

Dr. Francesco Ghelardi